REGIONE TOSCANA

AREA DI COORDINAMENTO TPL

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI BENI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI TPL NEL LOTTO UNICO REGIONALE

PREMESSA

La LR 42/98 disciplina in modo compiuto il trasferimento dei beni essenziali per lo svolgimento del servizio agli artt. 15,16 e 20 bis, quest'ultimo in relazione ai beni acquisiti e ammodernati con finanziamenti pubblici. A tali beni si fa riferimento in seguito con la dizione "beni".

In un contesto di mutate condizioni normative sia a livello nazionale che regionale e di discontinuità temporale con i precedenti contratti di servizio, a suo tempo stipulati dalle province con i gestori risultati aggiudicatari delle gare sui lotti provinciali, la regione ha ritenuto necessario definire regole applicative che costituiranno riferimento da seguire nell'ambito del procedimento di valorizzazione dei beni nella fase del trasferimento all'operatore che risulterà aggiudicatario della gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico sul lotto unico regionale.

Si tratta di modalità applicative e, ove necessario, regole specifiche riguardo ad aspetti che nelle norme richiamate non trovano una loro immediata applicazione, fermo restando i casi in cui i provvedimenti di finanziamento hanno definito puntualmente e compiutamente tutte le regole.

Normative di riferimento

- LR. 42/98 "Norme per il trasporto pubblico locale"
- L. 296/2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
- D.M. 4223/2007 Riparto fondo per gli investimenti destinato all'acquisto dei veicoli, previsto all'art. 1 comma 1031 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
- L. 133/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
- D.M. 413 del 18/5/2009 Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale destinato alle finalità di cui all'art. 1 comma 1031 della Legge 296/2006, come modificato dal comma 306 della Legge 244 del 2007. Legge 133/2008 annualità 2008/2009/2010. Formalizzazione decreto di riparto.

I. BENI MOBILI

AUTOBUS

1) Autobus acquistati con contributo pubblico <u>prima del 2007</u> (applicazione integrale L.R. 42/98 art. 20 bis).

Viene stabilito che per la valorizzazione del prezzo di trasferimento del mezzo si prende a riferimento il valore di mercato, eventualmente decurtato delle quote coperte da contributo pubblico non ammortizzate come rilevabili dai libri contabili, che costituiranno finanziamento pubblico per il soggetto subentrante. Il valore di mercato è calcolato partendo dal costo effettivamente sostenuto per l'acquisto del mezzo, come risulta dai libri contabili dell'azienda, attualizzato secondo "codici istat" - il più attinente si identifica nell'indice del settore economico "mezzi di trasporto" nell'ambito degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - ed applicando una curva

di deprezzamento lineare fissata in 15 anni¹, tenendo comunque conto di un valore residuo del mezzo pari al 3% del costo effettivo di acquisto.

Per gli autobus acquistati usati, si considera il valore di acquisto cui si applica una curva di deprezzamento lineare per il periodo residuo rispetto ai 15 anni decorrenti dalla data di prima immatricolazione. Resta fermo il valore residuo pari al 3% del suddetto valore di acquisto.

2) Autobus acquistati con contributo pubblico <u>dopo il 2007</u> (applicazione finanziaria 296/2006 e DM attuativi: 4223/2007 e 413/2009)

- A. Nel caso in cui i provvedimenti di finanziamento non prevedono esplicitamente la durata dell'ammortamento, la valorizzazione del bene, al fine del trasferimento, è pari alla quota di autofinanziamento dell'azienda, non ammortizzata, come risulta dai libri contabili;
- B. Nel caso in cui i provvedimenti di finanziamento prevedono esplicitamente la durata dell'ammortamento in 12 anni, la valorizzazione del bene, al fine del trasferimento, è pari alla quota di autofinanziamento dell'azienda, non ammortizzata, con ammortamento effettuato in 12 anni.

In ambedue i casi, A) e B), la quota residua di finanziamento pubblico, non ancora ammortizzata, costituisce finanziamento pubblico per il soggetto subentrante.

AUTOBUS ACQUISTATI IN TOTALE AUTOFINANZIAMENTO

Viene stabilito che per la valorizzazione del mezzo al fine del trasferimento, si prende a riferimento il valore di mercato calcolato partendo dal costo effettivamente sostenuto per l'acquisto del mezzo, come risulta dai libri contabili dell'azienda, attualizzato secondo "codici istat" - il più attinente si identifica nell'indice del settore economico "mezzi di trasporto" nell'ambito degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali - ed applicando una curva di deprezzamento lineare fissata in 15 anni, tenendo comunque conto di un valore residuo del mezzo pari al 3% del costo effettivo di acquisto.

II. BENI IMMOBILI

Per quanto riguarda i beni immobili si prende a riferimento il valore di mercato, stabilito con perizia giurata utilizzando i parametri rilevabili dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (**OMI**) riportati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, (<u>www.agenziaentrate.gov.it</u>), detratto della quota coperta da contributo pubblico non ammortizzato come risulta dai libri contabili dell'azienda.

Se il bene è reso disponibile al nuovo operatore con contratto di locazione già in essere, (la proprietà del bene è di un soggetto diverso dal gestore dei servizi) il nuovo operatore subentra nel suddetto contratto di locazione.

Se gli attuali gestori dei servizi scelgono di mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario beni immobili di loro proprietà con contratto di locazione, il canone dovrà essere fissato tenendo in considerazione i parametri rilevabili dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, sopra indicato.

-

¹ Periodo di normale efficienza di un mezzo di TPL

III. ALTRI BENI

I beni, quali mobili, attrezzature officina, hardware, software, paline, pensiline e tecnologie a terra e di bordo non rientranti nella valorizzazione del mezzo, etc, saranno valutati al costo effettivo di acquisto dedotti gli ammortamenti imputati o imputabili. Gli eventuali contributi erogati, non ancora ammortizzati, verranno dedotti dal valore come sopra determinato.). La quota residua di finanziamento pubblico, non ancora ammortizzata, costituisce finanziamento pubblico per il soggetto subentrante.

Gli ammortamenti saranno riconosciuti fino ad un massimo di 8 anni; sarà comunque tenuto conto di un valore residuo del bene desumibile dalle scritture contabili.